

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

(Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 64^{bis} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero²

Art. 288, 315 e 316

Abrogati

L'attuale titolo diciannovesimo diventa titolo ventesimo

Titolo diciannovesimo: Della corruzione (nuovo)

Art. 322^{ter} (nuovo)

1. Corruzione di
pubblici ufficiali
svizzeri.
Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322^{quater} (nuovo)

Corruzione
passiva

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito

¹ FF 1999 4721
² RS 311.0

profitto, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322quinquies (nuovo)

Concessione di profitti

Chiunque offre, promette, o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322sexies (nuovo)

Accettazione di profitti

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322septies (nuovo)

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322octies (nuovo)

3. Disposizioni comuni

¹ Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

² Non sono indebiti i profitti ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

Titolo precedente l'art. 323

**Titolo ventesimo:
Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale**

Art. 340 n. 1 settimo comma

1. Giurisdizione
federale.
Limiti

1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

...

i reati previsti nell'articolo 260^{bis} e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un'autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli articoli 329 a 331;

2. Codice penale militare³

Art. 141

Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 141a (nuovo)

Concessione
di profitti

¹ Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 142

Corruzione
passiva

Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 143

Accettazione
di profitti

¹ Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 143a (nuovo)

Disposizioni
comuni agli arti-
coli 141-143

¹ Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si deve prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

² Non sono indebiti i profitti ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1471